

**Causa C-720/21****Sintesi della domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'articolo 98, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte di giustizia****Data di deposito:**

26 novembre 2021

**Giudice del rinvio:**

Sąd Najwyższy (Polonia)

**Data della decisione di rinvio:**

17 novembre 2021

**Ricorrente:**

Rzecznik Praw Obywatelskich

**Attori:**

M. M.

E. M.

**Convenuta:**

X Bank Spółka Akcyjna

**Oggetto del procedimento dinanzi al giudice nazionale**

Ricorso straordinario proposto dinanzi all'Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw publicznych Sądu Nawiższego (Sezione di controllo straordinario e degli affari pubblici della Corte suprema, Polonia; in prosieguo: la «Sezione di controllo straordinario e degli affari pubblici della Corte suprema») dal Rzecznik Praw Obywatelskich (Mediatore; in prosieguo: il «Mediatore»), volto ad ottenere l'annullamento integrale di una sentenza definitiva di un tribunale regionale, pronunciata in secondo grado, nonché il rinvio della causa al suddetto tribunale per un riesame.

La sentenza impugnata respinge l'appello proposto avverso la sentenza del tribunale circondariale con la quale era stata respinta, in primo grado, la domanda diretta ad ottenere la condanna della banca al pagamento a favore degli attori

mutuatari dell'importo di 249 zloty polacchi (PLN), oltre agli interessi legali di mora a decorrere dal 18 febbraio 2016. L'importo richiesto con l'atto introduttivo a titolo di prestazione indebita fa parte della pretesa vantata dagli attori nei confronti della banca e corrisponde alla parte della prima rata costituita dalla quota interessi, incassata dalla banca il 28 febbraio 2008, per il rimborso del mutuo denominato in zloty polacchi concesso per un importo equivalente a 123.180,80 franchi svizzeri (CHF).

### **Oggetto e fondamento giuridico del rinvio pregiudiziale**

Ai sensi dell'articolo 267 TFUE, il giudice del rinvio sottopone le questioni pregiudiziali vertenti sull'ammissibilità di un rimedio giuridico straordinario, quale il ricorso straordinario, diretto all'annullamento di una decisione definitiva di un organo giurisdizionale, nonché sulla possibilità di annullare o riformare la decisione definitiva di un organo giurisdizionale nel caso in cui la decisione definitiva impugnata violi il diritto dell'Unione.

### **Questioni pregiudiziali**

1. Se occorra interpretare l'articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, del Trattato sull'Unione europea, in combinato disposto con l'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, e con l'articolo 4, paragrafo 3, del Trattato sull'Unione europea nonché l'articolo 2 del Trattato sull'Unione europea, nel senso che essi determinano l'ammissibilità di un rimedio giuridico, quale il ricorso straordinario, diretto all'annullamento di una decisione definitiva di un organo giurisdizionale, qualora ciò sia necessario per «garantire il rispetto del principio dello Stato democratico di diritto che realizza i principi della giustizia sociale», nel caso in cui l'applicazione di un rimedio siffatto sia necessaria per garantire l'efficacia del diritto dell'Unione.

2. Se occorra interpretare l'articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, del Trattato sull'Unione europea, in combinato disposto con l'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, e con l'articolo 4, paragrafo 3, del Trattato sull'Unione europea nonché l'articolo 2 del Trattato sull'Unione europea, nel senso che, qualora le disposizioni di diritto nazionale consentano di modificare o riformare una decisione definitiva di un organo giurisdizionale in caso di violazione dei principi sanciti dalla Costituzione dello Stato membro utilizzando un rimedio quale il ricorso straordinario, tali disposizioni possono costituire il fondamento per annullare o riformare una decisione definitiva di un organo giurisdizionale anche nel caso della violazione del diritto dell'Unione.

3. Se occorra interpretare l'articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, del Trattato sull'Unione europea, in combinato disposto con l'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, e con l'articolo 4, paragrafo 3, del Trattato sull'Unione europea nonché l'articolo 2 del Trattato sull'Unione europea, nel senso che, nell'ipotesi in cui un organo giurisdizionale nazionale abbia violato il diritto

dell'Unione in un modo che ha determinato una definizione della controversia errata alla luce di tale diritto, la decisione definitiva dell'organo giurisdizionale può essere annullata o riformata utilizzando un rimedio giuridico quale il ricorso straordinario, il quale subordina siffatta possibilità ad una «flagrante» violazione della legge.

### **Disposizioni del diritto dell'Unione fatte valere**

Trattato sull'Unione europea: articolo 2, articolo 4, paragrafo 3, articolo 19, paragrafo 1, secondo comma

Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea: articolo 47.

Articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13

### **Disposizioni del diritto nazionale fatte valere**

Costituzione polacca (Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej; in prosieguo: la «Costituzione polacca»), articoli 2, 9, 45 e 91

Legge dell'8 dicembre 2017 sulla Corte suprema (ustawa z dnia 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym): articolo 1, punto 1, lettera a), articolo 26, paragrafo 1, articolo 89, paragrafo 1, articolo 91

Codice di procedura civile (Kodeks postępowania cywilnego): articolo 363, articolo 398<sup>1</sup>, paragrafo 1, articolo 398<sup>2</sup>, paragrafo 1, articolo 399, paragrafo 1, articolo 403, paragrafo 2, articolo 412, paragrafi 1 e 2, articolo 424<sup>1</sup>, articolo 424<sup>4</sup> della legge del 17 novembre 1964 sul codice di procedura civile (ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego)

### **Breve esposizione dei fatti e del procedimento**

- 1 Il 18 gennaio 2008, i mutuatari, attori nel procedimento principale, hanno stipulato con la banca convenuta un contratto di mutuo destinato all'acquisto di un immobile. Sulla base di tale contratto, la banca si è impegnata a concedere loro un mutuo denominato in zloty polacchi per un importo equivalente a CHF 123.180,80. Il rimborso del mutuo doveva essere effettuato entro il 28 dicembre 2037, secondo il piano di ammortamento consegnato ai mutuatari, mediante versamenti dell'equivalente degli importi espressi in valuta estera, applicando, per la conversione dell'importo delle rate capitale- interessi del mutuo da rimborsare, il tasso di cambio relativo ad una determinata valuta secondo la tabella dei tassi di cambio in vigore presso la banca alla data del rimborso, al momento della conversione.
- 2 Il 28 febbraio 2008 gli attori hanno versato la prima rata del mutuo dell'importo di PLN 1.323,37, che era una rata costituita dalla quota interessi.

- 3 Con lettera del 9 febbraio 2016, gli attori hanno chiesto alla banca la restituzione di tutti gli importi che quest'ultima ha ricevuto da loro a titolo di rimborso del mutuo, entro 7 giorni dalla data di ricezione della richiesta, facendo valere la nullità del contratto di mutuo. Successivamente, con lettera del 18 marzo 2016, gli attori hanno presentato al tribunale circondariale una richiesta di tentativo di composizione bonaria della controversia, che è rimasta senza riscontro.
- 4 Con atto introduttivo del 26 agosto 2016, gli attori hanno chiesto al tribunale circondariale la condanna della banca convenuta al pagamento, a favore di ciascuno di essi, dell'importo di 249 PLN, oltre agli interessi legali di mora dal 18 febbraio 2016 fino alla data del pagamento nonché la condanna della banca al pagamento in loro favore delle spese di lite. Nella memoria del 30 dicembre 2016 è stato precisato che l'importo chiesto con l'atto introduttivo a titolo di prestazione indebita fa parte della pretesa vantata dagli attori nei confronti della convenuta e corrisponde alla parte della prima rata costituita dalla quota interessi, incassata dalla banca il 28 febbraio 2008 e ammontante a PLN 1.327,37.
- 5 La domanda attorea è stata respinta dal tribunale circondariale, il quale non ha ravvisato i motivi per riconoscere il carattere abusivo delle clausole del contratto di mutuo, stante la mancanza dei presupposti per l'accertamento dell'abusività delle clausole previsti dall'articolo 385<sup>1</sup> del kodeks cywilny (codice civile; in prosieguo: il «kodeks cywilny»). Avverso la sentenza del tribunale circondariale gli attori hanno proposto l'appello dinanzi al tribunale regionale, il quale l'ha respinto, ritenendo che la clausola contestata dagli attori, che regolava il cosiddetto spread valutario, non specificasse la prestazione principale delle parti, non integrasse una flagrante violazione degli interessi dei consumatori e quindi non soddisfacesse i presupposti per l'accertamento dell'abusività. Secondo il tribunale regionale, non sono stati violati nemmeno gli articoli 4 e 6 della direttiva 93/13/CEE del Consiglio concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori.
- 6 Avverso la sentenza del tribunale regionale il Mediatore ha presentato ricorso straordinario dinanzi alla Sezione di controllo straordinario e degli affari pubblici della Corte suprema, impugnando tale sentenza nella sua interezza.

#### **Argomenti essenziali delle parti del procedimento dinanzi al giudice del rinvio**

- 7 Nella motivazione dell'atto introduttivo gli attori hanno sostenuto che il contratto di mutuo conteneva clausole abusive che definivano l'oggetto principale della prestazione e che quindi era nullo. Conformemente al contratto, il mutuo era stato concesso in zloty polacchi per un importo equivalente a CHF 123.180,80, tuttavia, nessuna disposizione del contratto di mutuo specificava a quanto ammontasse tale equivalente in valuta polacca. Gli attori hanno indicato che la banca convenuta, in violazione delle condizioni previste dall'articolo 385<sup>1</sup>, paragrafo 1, del kodeks cywilny, si era riservata il diritto di decidere liberamente su tale aspetto.

All'udienza, gli attori hanno chiesto, in subordine, la condanna della convenuta al pagamento, a favore di ciascuno di loro, dell'importo di CHF 55, oltre agli interessi legali di mora dalla data di presentazione della domanda fino alla data del pagamento, sostenendo che le disposizioni del contratto di mutuo relative all'erogazione del mutuo in zloty polacchi non erano per loro vincolanti, con il conseguente obbligo per la banca di erogare l'importo del mutuo concordato in valuta CHF. Gli attori hanno indicato che l'importo chiesto in subordine, che ammontava complessivamente a CHF 110, rappresentava una parte della prestazione per l'importo di CHF 123.180,80 ad essi dovuta dalla banca e non erogata fino alla data della presentazione della suddetta richiesta.

- 8 Nel ricorso straordinario, il Mediatore ha dichiarato che, a suo parere, le disposizioni del contratto contestate dagli attori non definivano con precisione l'importo effettivo della prestazione della banca né delle prestazioni dei mutuatari, così da permettere la loro determinazione senza la decisione della banca convenuta. Il contratto di mutuo concluso tra le parti non indicava infatti i criteri in base ai quali la banca avrebbe proceduto alla determinazione del tasso di cambio della valuta estera tanto al momento dell'erogazione del mutuo quanto al momento del rimborso delle singole rate. Secondo il Mediatore, ciò porta a concludere che la disposizione contrattuale che definisce la prestazione principale degli attori sotto forma di un obbligo di rimborsare il mutuo e di pagare gli interessi non è stata formulata in modo univoco.
- 9 Nella motivazione del ricorso straordinario, il Mediatore ha indicato che il tribunale regionale, nell'emettere la sentenza impugnata, non ha effettuato un esame del carattere abusivo delle clausole indicate nell'atto introduttivo e, di conseguenza, non ha esaminato se senza tali disposizioni il contratto di mutuo concluso tra le parti potesse continuare ad esistere e, quindi, se tale contratto fosse valido. Secondo il Mediatore, il tribunale regionale ha violato in tal modo le disposizioni della direttiva 93/13, avendo omesso di fornire un'adeguata protezione agli attori che sono consumatori. Secondo una giurisprudenza costante della Corte di giustizia, in sede di esame di una causa che coinvolge consumatori, il giudice nazionale è tenuto ad esaminare d'ufficio la natura abusiva di una clausola contrattuale che ricade nell'ambito di applicazione della direttiva 93/13, e, in caso di conferma dell'abusività, ad ovviare d'ufficio allo squilibrio che esiste tra il consumatore e il professionista.
- 10 Secondo il Mediatore, il tribunale regionale ha anche violato il principio sancito all'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali, che garantisce a ogni persona il diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice.

#### **Breve esposizione della motivazione del rinvio**

- 11 L'articolo 89, paragrafo 1, della legge dell'8 dicembre 2017 sulla Corte suprema dispone che «[i]l ricorso straordinario può essere proposto avverso qualsiasi decisione definitiva di un organo giurisdizionale ordinario o militare qualora ciò

sia necessario per garantire il rispetto del principio dello Stato democratico di diritto che dà attuazione ai principi della giustizia sociale, quando: 1) la pronuncia viola i principi o i diritti e le libertà delle persone e dei cittadini sanciti dalla Costituzione, o 2) è in flagrante violazione della legge per erronea interpretazione o non corretta applicazione (...) e la suddetta decisione non può essere cassata o riformata con altri rimedi straordinari».

- 12 Nell'ordinamento giuridico polacco esistono anche altri rimedi giuridici per correggere i vizi di una decisione definitiva o ottenere la tutela dei diritti spettanti alle parti, come il ricorso per cassazione, il ricorso diretto a far dichiarare l'illegittimità di una pronuncia definitiva o la domanda di revocazione di una sentenza definitiva. I primi due possono essere fondati su un motivo relativo alla violazione del diritto europeo.
- 13 In nessun caso il ricorso straordinario può essere inteso come uno strumento di un nuovo controllo da parte dell'istanza superiore ed esso non dovrebbe essere utilizzato in modo da imporre un ulteriore esame di una decisione la cui correttezza sia già stata accertata. Il ricorso straordinario è volto ad eliminare dai rapporti giuridici solo quelle decisioni che minano le basi del contratto sociale, il quale costituisce il fondamento dello Stato democratico di diritto.
- 14 In tale contesto, sorgono dubbi circa l'interazione tra il principio della stabilità delle decisioni giurisdizionali definitive e il principio di effettività del diritto dell'Unione, il quale richiede la piena applicazione del diritto dell'Unione in tutti gli Stati membri, fermo restando l'obbligo per gli Stati membri di far sì che i rimedi giurisdizionali intesi a garantire la tutela dei diritti derivanti dall'effetto diretto delle norme dell'Unione non siano meno favorevoli rispetto ai rimedi che riguardano ricorsi analoghi di natura interna.
- 15 **Con la sua prima questione**, il giudice del rinvio chiede se la corretta interpretazione dei Trattati esiga che sia riconosciuta l'ammissibilità di un rimedio giuridico, quale il ricorso straordinario, al fine di garantire l'efficacia del diritto dell'Unione, anche nel caso in cui la disposizione sulla quale si basa tale rimedio straordinario subordini, in modo univoco e categorico, la possibilità di proporre un ricorso straordinario alla necessità di «garantire il rispetto del principio dello Stato democratico di diritto che dà attuazione ai principi della giustizia sociale», rendendo tale condizione un presupposto obbligatorio e fondamentale non solo per l'accoglimento, ma anche per la proposizione stessa del ricorso straordinario. Tale presupposto fa un espresso riferimento all'articolo 2 della Costituzione polacca, secondo il quale la Repubblica di Polonia è uno Stato democratico di diritto che dà attuazione ai principi della giustizia sociale.
- 16 Una norma avente un'importanza analoga nel sistema del diritto europeo è l'articolo 2 del TUE, il quale dispone che l'Unione si fonda sui valori del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani. Di conseguenza, la necessità di «garantire il rispetto del principio dello Stato democratico di diritto che dà attuazione ai



principi della giustizia sociale» può essere giustificata non solo dall'esistenza del principio dello Stato di diritto nell'ordinamento giuridico nazionale, ma anche dal carattere universale dello stesso, che è comune a tutti gli Stati membri dell'Unione europea ed è posto a fondamento dell'intero diritto dell'Unione. Tuttavia, non è chiaro se tale applicazione universale del principio dello Stato di diritto giustifichi, al fine di garantire l'efficacia del diritto dell'Unione, l'ammissibilità di un rimedio quale il ricorso straordinario, il cui accoglimento consente la revisione di una decisione giurisdizionale definitiva.

- 17 **La seconda questione** riguarda l'interpretazione, ai sensi del diritto dell'Unione, della disposizione secondo la quale l'accoglimento di un ricorso straordinario è possibile nella misura in cui la decisione con esso impugnata violi i principi o i diritti e le libertà delle persone e dei cittadini sanciti dalla Costituzione polacca. In tale contesto, si pone la questione, se una violazione del diritto dell'Unione possa essere considerata, al pari del presupposto relativo alla violazione dei principi sanciti dalla Costituzione di uno Stato membro, un presupposto per l'annullamento o la riforma di una decisione definitiva di un organo giurisdizionale qualora venga proposto un rimedio giuridico quale il ricorso straordinario.
- 18 **La terza questione** riguarda il dubbio se, nel caso in cui un organo giurisdizionale nazionale abbia violato il diritto dell'Unione in un modo che ha determinato una definizione della controversia errata alla luce di tale diritto, la decisione definitiva di tale organo giurisdizionale possa essere annullata o riformata utilizzando un rimedio giuridico, quale il ricorso straordinario, che subordina tale possibilità all'accertamento di una «flagrante» violazione della legge.
- 19 Secondo la giurisprudenza nazionale, una flagrante violazione non è solo una violazione avente carattere indubbio, ma soprattutto una violazione talmente palese da non necessitare, ai fini del suo accertamento, l'applicazione di complessi procedimenti intellettuali. Una «flagrante» violazione della legge è qualcosa di diverso da una violazione «manifesta» della legge, ossia una violazione che per un avvocato medio è evidente prima facie senza la necessità di ricorrere ad un'analisi approfondita. Si può parlare di una flagrante violazione della legge nel caso in cui si sia avuta una violazione di una disposizione avente importanza essenziale per la corretta definizione della causa, atta ad incidere in modo significativo sul contenuto della decisione impugnata. Per quanto riguarda il ricorso straordinario, per «flagrante» violazione della legge si intende una violazione rilevante sotto il profilo della necessità di attuare il principio di uno Stato democratico di diritto.
- 20 Alla luce di quanto precede, risulta necessario fornire la risposta alla questione se una corretta interpretazione dei Trattati richieda il riconoscimento dell'ammissibilità di un rimedio, quale il ricorso straordinario, anche nel caso in cui la violazione in discussione riguardi disposizioni di diritto dell'Unione. Si pone anche la questione circa il modo in cui l'espressione «flagrante violazione della legge» debba essere interpretata ai sensi del diritto dell'Unione. Senza i pertinenti orientamenti in tal senso risultanti dalla giurisprudenza della Corte di

giustizia non sempre è possibile effettuare una valutazione di questo tipo a livello di uno Stato membro, a causa della natura del diritto dell'Unione e della necessità di una sua interpretazione uniforme negli Stati membri.

DOCUMENTO DI LAVORO